

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	140,42 (?) (?)
0712 90 19	140,42 (?) (?)
1001 10 00	182,73 (?) (?)
1001 90 91	144,46
1001 90 99	144,46 (*)
1002 00 00	156,10 (*)
1003 00 10	142,23
1003 00 20	142,23
1003 00 80	142,23 (*)
1004 00 00	116,24
1005 10 90	140,42 (?) (?)
1005 90 00	140,42 (?) (?)
1007 00 90	145,64 (*)
1008 10 00	58,17 (*)
1008 20 00	102,53 (*)
1008 30 00	62,71 (?)
1008 90 10	()
1008 90 90	62,71
1101 00 00	215,65 (*)
1102 10 00	231,14
1103 11 30	295,27
1103 11 50	295,27
1103 11 90	231,26

(?) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(?) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(?) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(?) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(?) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(?) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(?) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(?) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(?) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.